

DISCIPLINARE INTEGRATIVO PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR MILANO N. 588/2019 AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 7127/2019 - INTEGRAZIONE

Art. 1 – Incarico in essere e integrazione delle attività e competenze

In relazione all'incarico già affidato all'avv. Paola Brambilla nel contenzioso di cui a margine, in relazione alla protrazione e all'aumento delle attività difensive rispetto a quanto preventivato, in funzione dello svolgimento processuale intercorso, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare in essere, si conviene che in relazione alle seguenti fasi processuali resesi necessarie:

1. espletamento della fase istruttoria e di merito attraverso la predisposizione di atti e memorie nonché con il coordinamento con il consulente tecnico nominato dall'ente;
2. partecipazione alle udienze;
3. attività di assistenza tecnica agli uffici,

verrà riconosciuto al legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, un corrispettivo pari ad Euro 6.057,52 (oltre rimborso forfettario 15% CPA 4% - IVA 22%), così per un totale di Euro 8.838,65 (RA ancora da detrarre).

Art. 2 - Pagamenti

Per il sostegno delle spese il Comune corrisponderà, in una unica soluzione in seguito alla stipula del presente disciplinare e in ogni caso dietro richiesta del legale incaricato, l'ulteriore somma, rispetto a quella già stanziata, di Euro 6.057,52 oltre accessori di legge, così per un totale di **Euro 8.838,65** (lordo).

Art. 3 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze del Professionista interverrà su richiesta di quest'ultimo previo invio di regolare fattura elettronica.

Il Professionista con riferimento ai pagamenti, si assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 4 - Obblighi del professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in

volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta stragiudiziale e/o giudiziale da tenere da parte del Comune.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art. 5 - Obblighi del committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale

Art. 6 - Copertura finanziaria

Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

Art. 7 - Disposizioni particolari

L'avvocato dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda in oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti, salvo si tratti di soci e collaboratori dello studio di appartenenza all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute) risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 – Revoca/rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, con provvedimento motivato, con obbligo di preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Riservatezza

L'incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati etc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il Professionista è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente incarico e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

L'Amministrazione e il Professionista prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personale all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente incarico con facoltà ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 11 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 12 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Milano.

Art. 13 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 14 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in data 06/06/2024

Per il Comune di Pizzale

Il legale rappresentante

Gaetano De Angelis

Il professionista incaricato